

Testo: Dopo la Corte di Giustizia Europea anche il Governo Nazionale ritiene illegittima la gara d'appalto per la realizzazione degli inceneritori in Sicilia. Questa è la testimonianza che le nostre considerazioni in merito erano fondate. Adesso c'è soltanto da sperare che la Regione tenga conto anche di questo ennesimo diniego!

Qui di seguito il testo della nota di Bertolaso al Governatore Cuffaro.

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile Roma 24/09/2007

OGGETTO : Esecuzione sentenza della Corte di giustizia europea, II Sez., (causa C 382/05) del 18.7.07 Rif. nota Agenzia regionale per I Rifiuti e le acque prot. 23078 DG del 7.8.07

In riferimento alla sentenza citata in oggetto^ facendo seguito alle valutazioni espresse durante la riunione di coordinamento tenutasi in data 14 settembre u.s. presso il Ministero degli Affari esteri, si ribadisce che ad avviso dello scrivente Dipartimento deve ritenersi doveroso il puntuale adempimento della sentenza citata oggetto. Ciò nella considerazione che, a prescindere della fondatezza nel merito delle statuizioni della Corte, la sentenza è - come è noto - inappellabile, ragion per cui l'eventuale inosservanza della stessa, potrebbe esporre lo Stato ad una successiva condanna da parte della Corte ai sensi dell'art 228 del Trattato; evenienza, questa, da evitare senz'altro, anche in considerazione dei conseguenti danni all'erario nonché all'immagine del Paese. Quanto agli eventuali profili sanzionatori, derivanti dall'inadempimento della sentenza del 18.7.07, pare opportuno rammentare a codesta Agenzia regionale che, ai sensi della L.27-12-2006 n. 296, art. 1, co. 1216, lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 228, paragrafi 1 e 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea. Inoltre deve segnalarsi che, ai sensi dell'art 17 OPCM 2983/99 e successive modificazioni ed integrazioni, "alla cessazione dello stato di emergenza, i beni e le attrezzature acquisiti per l'attuazione delle finalità previste dall'ordinanza.2983/99 e successive modifiche ed integrazione sono trasferite alla regione Siciliana, cui si intersteranno i rapporti attivi e passivi in essere". Di guisa che a mente dell'art. 7 della legge regionale 22.12.05, n.19, norma istitutiva del l'Agenzia regionale delle acque e dei rifiuti, detta Agenzia deve ritenersi subentrata nei rapporti attivi e passivi del Commissario delegato nominato ai sensi della legge 225/92. Ne deriva che le conseguenze di un'eventuale condanna per inadempimento della sentenza del 18.7.07 sarebbero imputate esclusivamente in capo all'Agenzia regionale. Pertanto, in ordine al merito della esecuzione, in virtù delle superiori osservazioni formulate, nell'esercizio della propria discrezionalità, valuti codesta Agenzia regionale, l'opportunità di procedere al recesso, anche parziale, dalle convenzioni dichiarate illegittime dalla Corte di giustizia europea, cui potrebbe seguire un affidamento a trattativa privata con i medesimi gestori dello stesso servizio oggetto delle convenzioni, per un tempo congruo, utile agli operatori per evitare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla improvvisa estinzione del rapporto e comunque fino all'espletamento di nuova gara, da svolgersi in applicazione della direttiva 92/50/CEE, in materia di appalti di servizi. Pare, infatti, a giudizio di questa Amministrazione, che la mera dichiarazione di adeguarsi alle statuizioni per il prosieguo del rapporto possa essere ritenuta dalla Commissione europea insufficiente, circostanza che determinerebbe le conseguenze dannose di cui si è fatto! cenno innanzi.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO Guido BERTOLASO